

Cristina Vicarelli
Avvocato

Whistleblowing e Privacy: il paradosso della protezione dell'identità del segnalante

e-privacy XX (2016)
Privacy ed antiterrorismo

Roma - venerdì 4 novembre 2016

Segnalazione del Garante

Autorità garante per la protezione dei dati personali:

**Segnalazione al Parlamento e al Governo
sull'individuazione, mediante sistemi di
segnalazione, degli illeciti commessi da soggetti
operanti a vario titolo nell'organizzazione aziendale**

10 dicembre 2009

(art. 154, comma 1, lett. f), d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)
[doc. web n. 1693019]

Segnalazione del Garante

- ☑ **assenza** di una disciplina legislativa appositamente dedicata alla materia
- ☑ **liceità** del trattamento in assenza di riferimenti normativi omogenei e specifici
- ☑ criticità in relazione all'estensione del diritto di accesso da parte del soggetto "segnalato" (con particolare riferimento al **diritto di conoscere l'origine dei dati** e, segnatamente, quelli identificativi dell'autore della segnalazione),
- ☑ idoneità delle **segnalazioni anonime** ad attivare procedure interne di controllo.

Art. 7 Codice Privacy

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) **dell'origine dei dati personali;**
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.


Segnalazione del Garante

“In astratto, la vigente disciplina di protezione dei dati attribuisce all'interessato (in questo caso il soggetto a cui si riferisce la segnalazione) il "diritto" di conoscere l'origine dei dati (cfr. art. 7, comma 2, lett. a), del Codice, **in attuazione dell'art. 12, par. 1, lett. a), 2° alinea, della direttiva 95/46/Ce** che, al riguardo, attribuisce all'interessato il diritto di ottenere la comunicazione di **"tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati"**).

L'applicazione in concreto, nell'ambito qui considerato, di tale previsione rischierebbe di infirmare l'efficacia dei menzionati sistemi di segnalazione, **potendo dissuadere i segnalanti dal mettere al corrente le linee organizzative preposte circa gli illeciti** eventualmente posti in essere all'interno dell'organizzazione di appartenenza.”

Effetto dissuasivo?

segnalato
(interessato)



art. 7 Cod. Privacy

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
dell'origine dei dati personali

segnalante
(identità)




art. 12 Direttiva 95/46/CE

l'interessato ha diritto di ottenere la comunicazione di
tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati



Limiti al diritto di accesso ex art.7 Cod. Privacy



L'art. 58 riguarda difesa e sicurezza dello Stato: A trattamenti effettuati da **servizi per le informazioni e la sicurezza** (Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) **o coperti da segreto di Stato** si applicano solo alcune disposizioni del Codice, tra queste non c'è l'articolo 7. Idem per i trattamenti effettuati da **soggetti pubblici per finalità di difesa e sicurezza dello Stato**, in base a espresse disposizioni di legge.

Art. 8 Codice Privacy

Art. 8. Esercizio dei diritti

1. (...)

2. I diritti di cui all'articolo 7 **non possono essere esercitati** con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:

a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di **riciclaggio**;

b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di **sostegno alle vittime di richieste estorsive**;

c) da **Commissioni parlamentari d'inchiesta** istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

d) **da un soggetto pubblico**, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, **per esclusive finalità inerenti alla** politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;

e) **ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio** effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;

f) **da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata**, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;

g) **per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia**;

h) **ai sensi dell'articolo 53**, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.

3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.

articolo 8 Cod. Privacy


- ✓ materia di riciclaggio
- ✓ sostegno alle vittime di richieste estorsive
- ✓ Commissioni parlamentari d'inchiesta
- ✓ dati trattati da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;

articolo 8 Cod. Privacy

- ✓ svolgimento delle investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (...)
- ✓ comunicazioni telefoniche in entrata
- ✓ Ragioni di giustizia (...)
- ✓ CED interforze

artt. 7 e 8 Cod. Privacy

art. 7 Cod Privacy
pone il diritto di
accesso



Art 8
Cod Privacy pone
i limiti
del diritto di accesso:
elenco di ipotesi
tassative

In tutti i casi previsti dall'art. 8 il diritto dell'interessato deve essere bilanciato con contrapposti interessi pubblici rilevanti e parimenti stabiliti dalla legge. In questi casi i titolari del trattamento possono legittimamente rifiutare la richiesta dell'interessato, il quale, se la ritiene illegittima può ricorrere al Garante, che verifica la legittimità del rifiuto e, se lo trova illegittimo, dispone l'accesso.

Whistleblowing: limiti all'accesso ex art. 7 Cod. Privacy?

esigenza di non rivelare l'identità del segnalante

LIMITE

art. 7 Cod. Privacy
(diritto di accesso)

LIMITI

Art 8
Cod. Privacy?
Art. 58 Cod. Privacy?

Garante: richiesta di definizione dell'ambito di operatività dell'art. 7 Codice Privacy

Indicazioni del Garante

Il Garante segnala la necessità di adottare apposite disposizioni legislative volte a:



- ▶ individuare i **presupposti di liceità** del trattamento effettuato per il tramite dei citati sistemi di segnalazione, in particolare delineando una **base normativa** che definisca, innanzi tutto, l'**ambito soggettivo** di applicazione della disciplina e le **finalità** che si intendono perseguire;
- ▶ valutare in particolare, nel processo di **perimetrazione sul piano soggettivo** della disciplina, se estenderla a ogni tipo di organizzazione aziendale ovvero, per esempio, riferirla alle sole società ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati;
- ▶ individuare nell'ambito dei soggetti operanti a vario titolo all'interno delle società coloro che possono assumere la qualità di **soggetti "segnalati"**;
- ▶ individuare in modo puntuale le **finalità** che si intendono perseguire e le fattispecie oggetto di possibile "denuncia" da parte dei segnalanti;

Indicazioni del Garante

Il Garante segnala la necessità di adottare apposite disposizioni legislative volte a:

- ▶ **definire la portata del diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice** da parte del soggetto al quale si riferisce la segnalazione (interessato), con riguardo ai dati identificativi dell'autore della segnalazione (denunciante);
- ▶ stabilire l'eventuale **ammissibilità dei trattamenti derivanti da segnalazioni anonime.**

segnalazione del Garante

-  Orientata al settore privato;
-  Riferimento a D. Lgs. 231/01;
-  Ad oggi nessuna normativa è stata adottata per il settore privato (liceità del trattamento?);
-  2012: intervento del legislatore circoscritto alla Pubblica Amministrazione:
inserimento nel D.lgs. n. 165/2001 dell'art. 54-bis
“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”.

“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. (*)
2. **Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso**, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. **Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata** ove la sua conoscenza sia assolutamente **indispensabile** per la difesa dell'incolpato.
3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
4. **La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.**

tutela dell'identità del segnalante

2. **Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso**, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. **Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata** ove la sua conoscenza sia assolutamente **indispensabile** per la difesa dell'incolpato.

(...)

4. La denuncia è **sottratta all'accesso** previsto dagli articoli 22 e seguenti della **legge 7 agosto 1990, n. 241**, e successive modificazioni.

Definizione dell'ambito di operatività dell'art. 7 Codice Privacy?

Relazione Attività Garante Privacy anno 2012

2.2. novità normative con riflessi in materia di protezione dei dati personali

Norme per il contrasto della corruzione

a) La l. 6 novembre 2012, n. 190, reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (in G.U. 13 novembre 2012, n. 265).

b) (Segnalazione di illeciti cd. “whistleblowing”). Il comma 51 prevede l’inserimento nel d.lgs. n. 165/2001 dell’art. 54-bis (“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”), in base al quale il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia. **In caso di procedimento disciplinare**, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia invece fondata sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.

A tale riguardo, l’Aula della Camera ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a monitorare gli effetti della disposizione, al fine di adottare “ulteriori iniziative normative volte a prevedere che non sia resa pubblica l’identità della persona segnalante nel proprio ambito di lavoro, onde evitare possibili ripercussioni morali e fisiche di cui il segnalante potrebbe essere oggetto”.


Relazione Attività Garante Privacy anno 2012

“L’Autorità nel 2009 aveva segnalato al Parlamento e al Governo l’opportunità di un intervento normativo per disciplinare l’**interferenza** di tale fenomeno con le garanzie in materia di protezione dei dati personali, seppure con riferimento al **settore privato**. Rispetto alle indicazioni rese a suo tempo dal Garante, la norma appare **poco dettagliata sulle fattispecie di possibile denuncia** e sulla platea dei **soggetti** potenziali “segnalati” e **non reca alcuna indicazione circa l’esercizio del diritto di accesso ai dati personali, ai sensi dell’art. 7 del Codice**, da parte del “segnalato” con riguardo ai dati identificativi dell’autore della segnalazione. Si noti però che la legge sottrae la denuncia all’accesso ai documenti di cui alla l. n. 241/1990”

Rilievi del Garante

perimetrazione soggettiva: criterio inapplicabile (era riferita a settore privato)


norma poco dettagliata sulle fattispecie di possibile denuncia



Carente in ordine a:

- ▶ liceità
- ▶ finalità
- ▶ individuazione dei soggetti potenziali "segnalati"

non reca alcuna indicazione su art. 7 Cod. Privacy



non delinea la portata del diritto di accesso ex art 7 Cod. Privacy

Si noti però che la legge sottrae la denuncia all'accesso ai documenti di cui alla l. n. 241/1990

Cristina Vicarelli
Avvocato

whistleblowing e privacy



Photo credit: you-are-here | by joelogan (Joe Loong)
<https://www.flickr.com/photos/joelogan/4613630072>

Paradosso dell'art. 7 D.Lgs. 196/03

Il maggior ostacolo alla tutela dell'identità del segnalante deriva dalla normativa che tutela la riservatezza!

Ad oggi il quadro normativo è immutato, sebbene vi sia un importante disegno di legge in corso di approvazione
(DDL S. 2208 - XVII)

DDL S. 2208 - XVII

Art. 1

Ambito di applicazione: per dipendente pubblico si intende il dipendente

- . delle amministrazioni pubbliche (...)
- . di un ente pubblico economico
- . di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

“La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico, nonché ai lavoratori e ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica”. (...)

“3. L'identità del segnalante **non può essere rivelata**. Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla **Corte dei conti**, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del **procedimento disciplinare** l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della **legge 7 agosto 1990, n. 241**, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, **sentito il Garante per la protezione dei dati personali**, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.”

Art. 2

Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato > modifica art. 6 D. Lgs 231/01

Comma 1 (prevede, sta l'altro, l'inserimento nei modelli organizzativi di):

“b) canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, **nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge”**

DDL S. 2208 - XVII

settore pubblico :

- "L'identità del segnalante **non può essere rivelata**"
- Ulteriori specificazioni: **procedimento penale**, procedimento innanzi a **Corte dei conti, procedimento disciplinare**;
- mantenimento della sottrazione l'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della **legge 7 agosto 1990, n. 241**, e successive modificazioni;
- linee guida relative alle procedure da adottare **sentito il Garante per la protezione dei dati personali**, che devono **garantire la riservatezza dell'identità del segnalante** e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. si incoraggia l'uso della crittografia

settore privato:

- predisposizione di canali alternativi di segnalazione, **di cui almeno uno idoneo a garantire**, anche con modalità informatiche, **la riservatezza** dell'identità del segnalante;
- adozione di misure idonee a **tutelare l'identità del segnalante** e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, **nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge**

Settore privato:

Riservatezza dell'identità del segnalante
e anonimato

Anonimato

Riprendiamo le indicazioni del Garante nella segnalazione del 2009:

- ▶ **definire la portata del diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice** da parte del soggetto al quale si riferisce la segnalazione (interessato), con riguardo ai dati identificativi dell'autore della segnalazione (denunciante);
- ▶ stabilire l'eventuale **ammissibilità dei trattamenti derivanti da segnalazioni anonime.**

Un modo per aggirare il problema di dover svelare l'identità del segnalante consiste nell'accettare segnalazioni anonime. Le segnalazioni anonime sono ammissibili?

Soprattutto: i trattamenti derivanti da segnalazioni **anonime** sono ammissibili?

Le segnalazioni anonime sono ammissibili?

Il Garante non le reputa direttamente non ammissibili. Domanda un intervento del legislatore, manifestando **perplessità**.

Allo stato attuale, non esiste una normativa per il settore privato (liceità del trattamento?) e quella per il settore pubblico, molto limitata, non le vieta.

Il legislatore, che sta intervenendo sulla materia, non mostra di voler introdurre un simile divieto.

“Problematica risulta altresì l'ammissibilità dei trattamenti derivanti da eventuali segnalazioni "anonime"; le stesse, come sottolineato anche dal **Gruppo dei Garanti europei**, potrebbero infatti prestarsi ad **usi strumentali**, con il rischio di alimentare all'interno dell'ambiente lavorativo una **cultura della delazione**. Si aggiunga, inoltre, che l'anonimato non consentirebbe al titolare del trattamento di raccogliere ulteriori e più precise indicazioni in relazione alle vicende segnalate, utili alle **verifiche** da effettuare.” (Segnalazione 10.12.09)

il trattamento che deriva da segnalazioni
anonime è ammissibile

Gruppo di lavoro Art. 29 (o gruppo dei garanti europei) non reputa *de plano* il trattamento che derivi da segnalazioni anonime non ammissibile nel “**Parere** 1/2006 (WP 117) relativo all’applicazione della normativa UE sulla protezione dei dati alle procedure interne per la denuncia delle irregolarità riguardanti la tenuta della contabilità, i controlli contabili interni, la revisione contabile, **la lotta contro la corruzione**, la criminalità bancaria e finanziaria”;

Ammissibilità dei trattamenti derivanti da segnalazioni anonime - WP ART 29

Criticità delle denunce anonime:

- 📌 l'anonimato non garantisce che altri non riescano a **indovinare** chi ha denunciato il problema;
- 📌 è più difficile verificare la **fondatezza** della denuncia se non è possibile fare altre domande per approfondire la questione;
- 📌 è più facile organizzare la **protezione del denunciante** contro eventuali ritorsioni, specie se tale protezione è prevista per legge, quando il problema è denunciato apertamente;
- 📌 le denunce anonime **possono concentrare l'attenzione sul denunciante** , magari per il sospetto che abbia denunciato il problema in malafede;

Ammissibilità dei trattamenti derivanti da segnalazioni anonime - WP ART 29

Criticità delle denunce anonime (segue):

- 📌 l'organizzazione corre il rischio di alimentare una **cultura della delazione**;
- 📌 il **clima sociale** dell'organizzazione potrebbe deteriorarsi se i dipendenti sanno di poter essere denunciati su base anonima in un qualsiasi momento.

Rispetto alle norme sulla protezione dei dati, le denunce anonime creano un problema specifico che attiene al requisito essenziale per cui **i dati personali devono essere rilevati lealmente**.

Il Gruppo si rende conto, tuttavia, che non sempre il denunciante ha la possibilità o la predisposizione psicologica necessaria per presentare una segnalazione nominativa. Sa anche che le denunce anonime sono una realtà nel mondo societario, anche e soprattutto qualora manchino sistemi di denuncia riservati e strutturati, e che non è possibile ignorare tale realtà.

Ammissibilità dei trattamenti derivanti da segnalazioni anonime - WP ART 29

Il Gruppo ritiene quindi che le procedure per la denuncia di irregolarità possano dar luogo a denunce anonime e ai successivi provvedimenti, ma che ciò debba costituire un'**eccezione** e rispondere alle seguenti condizioni.

- le **procedure interne** di denuncia debbano essere concepite in modo da **non** incoraggiare la delazione anonima come **mezzo ordinario** per segnalare un'irregolarità.
- Il trattamento delle denunce anonime deve essere oggetto di **speciali precauzioni**.

Le procedure interne

Le denunce **nominative** dovrebbero garantire la **riservatezza** del trattamento dei dati relativi all'identità del denunciante, colui che intenda segnalare un'irregolarità mediante un sistema di denuncia deve sapere che **non dovrà temere le conseguenze** della sua azione.

Perciò è necessario che il denunciante sia **informato**, sin dal momento in cui entra in contatto con il sistema, che questo ne **garantisce la riservatezza** in tutti gli stadi del procedimento e, in particolare, che la sua **identità non sarà rivelata a terzi**, siano questi il denunciato o i superiori gerarchici. Se, nonostante tale informativa, colui che avvia la procedura vuole restare comunque anonimo, la denuncia sarà accettata nel sistema. Il denunciante deve inoltre sapere che potrebbe essere necessario **svelarne l'identità ai soggetti competenti** che parteciperanno alle indagini o ai procedimenti giudiziari successivi, iniziati a seguito della verifica svolta nell'ambito della procedura di denuncia.

Speciali precauzioni


“Sarebbe opportuno, per esempio, che **il primo destinatario** della denuncia ne esamini l’ammissibilità e valuti se sia opportuno farla circolare nel sistema. Potrebbe inoltre essere utile valutare se sia preferibile verificare e trattare le denunce anonime **più rapidamente** rispetto alle denunce riservate, a causa del rischio di abusi. L’opportunità di adottare speciali precauzioni non significa, tuttavia, che le denunce anonime non debbano essere **verificate con la dovuta attenzione** per tutti i fatti in causa, al pari delle denunce nominative.”

- sistemi di filtraggio
- tempestività
- attenta verifica

Conclusioni

- ☑ Rapporto tra protezione dell'identità del whistleblower e accesso ex art. 7 Codice Privacy (limite);
- ☑ Rapporto tra protezione dell'identità del whistleblower, accesso ex art. 7 Codice Privacy e protezione del segnalante esterna all'ambito della tutela dei dati personali: es. forte tutela contro ritorsioni;
- ☑ Anonimato e cautele da adottare per evitare usi strumentali e rendere ammissibile il trattamento che ne derivi.

Please attribute Creative Commons with a link to
creativecommons.org



Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione -
Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia.

link: creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/

Creative commons and the double C in a circle are registered trademarks of Creative Commons in the United States and other countries. Third party marks and brands are the property of their respective holders.

Cristina Vicarelli
Avvocato

Grazie!

studiolegale@cristinavicarelli.it
Twitter @cristi_vic
www.cristina-vicarelli.it